

DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, SCIoglimento E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE – art. 218 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, SCIoglimento E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

art. 218 Codice Proprietà Industriale

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016